



CONSIGLIO DELL'ORDINE  
DEGLI AVVOCATI DI TORINO

Il COA nella seduta del 26.04.2017

Considerato:

- che l'art. 15 comma 2 del Regolamento per la formazione continua n. 6/2014 prevede che : *“a domanda dell’interessato sono altresì esonerati dall’obbligo formativo gli iscritti che si trovino in una situazione di impedimento determinato da:*
  - a) gravidanza, parto adempimento da parte dell’uomo o della donna di doveri collegati alla paternità o alla maternità in presenza di figli minori;*
  - b) grave malattia o infortunio od altre condizioni personali di analoga rilevanza;*
  - c) interruzione per un periodo non inferiore a sei mesi dell’attività professionale o trasferimento di questa all’estero;*
  - d) cause di forza maggiore;*
  - e) altre ipotesi eventualmente indicate dal CNF*
- che è, dunque, prevista la possibilità dell’esonero dall’obbligo formativo per l’ *“adempimento da parte dell’uomo o della donna di doveri collegati alla paternità o maternità in presenza di figli minori”*;
- che appare conforme alle disposizioni di tutela delle lavoratrici madri agevolare la possibilità di permanenza nell’albo degli avvocati e dello svolgimento della professione forense, prevedendo un’ipotesi di esonero, fermo restando l’eventuale diversa valutazione di singoli casi concreti, anche a tutela della paternità, secondo il disposto dell’art. 15 Regolamento per la formazione continua CNF 16.07.2014 n. 6;

Tutto ciò premesso:

Il COA delibera di riconoscere, su espressa domanda dell’interessata, l’esonero totale per l’anno della gravidanza ed il primo anno del minore, l’esonero parziale per 10 crediti formativi per il secondo anno del minore e l’esonero parziale per 5 crediti formativi per il terzo anno del minore.